

# proposta di legge n. 402

a iniziativa del Consigliere Bugaro

*presentata in data 21 marzo 2014*

---

SOPPRESSIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI  
ED ISTITUZIONE DI CONSORZI TRA ENTI LOCALI INTERESSATI

---

Signori consiglieri,

la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali", all'articolo 12 (Soggetti preposti alla gestione delle aree protette) prevede che "alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o (.....)";

La Regione Marche ha scelto giuridicamente la forma gestionale di ente di diritto pubblico, che assicura una larga autonomia operativa a tali soggetti pur provvedendo in larga parte alla loro attività istituzionale.

Considerando la complessa situazione economica, che attraversa il nostro Paese e quindi anche le Marche, il legislatore regionale ha dovuto necessariamente ridurre i fondi destinati al sistema dei parchi e quindi è indispensabile affrontare e rivedere ogni spesa che questi sostengono per continuare la loro attività.

Non solo, un maggiore controllo democratico sugli stessi, operato direttamente dagli enti locali interessati, può consentire una organizzazione che elimini le spese sostenute per gli attuali organi degli enti di gestione dei parchi (infatti la presenza dei sindaci quali membri dei consigli direttivi è a titolo gratuito), una migliore razionalizzazione del personale addetto, che viene assorbito dal Comune capofila e nel tempo viene meglio utilizzato al fine di ottenere opportune economie di scala, la possibile eliminazione delle attuali strutture mediante la ricerca e l'utilizzo delle stesse all'interno della sede comunale, un sistema di acquisti meno frammentato, meglio organizzato e realizzato a livello quantitativo e qualitativo, e così per altre funzioni e fattori di pertinenza.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) gli attuali enti regionali di diritto pubblico che gestiscono i parchi naturali regionali sono soppressi e sostituiti da consorzi obbligatori tra gli enti locali nei territori dei quali sia ricompresa, in tutto o in parte, l'area del parco.

**Art. 2**  
*(Consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo di ciascun parco è formato dai sindaci dei Comuni interessati, che esercitano la loro attività gratuitamente.

**Art. 3**  
*(Presidente)*

1. Il presidente è nominato a rotazione annuale tra i sindaci che compongono il consiglio direttivo di cui all'articolo 2, iniziando la rotazione con il sindaco del comune demograficamente maggiore (Comune capofila).